

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (GR), ARCIDOSSO (GR) E MURLO (SI) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE.

L'anno 2024, addì ____ del mese di _____, nella sede del Comune di Castel del Piano (GR)

tra

i Comuni di

Castel del Piano (C.F. _____), rappresentato dal Sindaco Dott.ssa Cinzia Pieraccini,
Arcidosso (C.F. _____), rappresentato dal Sindaco Dott. Jacopo Marini, e
Murlo (C.F. _____), rappresentato dal Sindaco Davide Ricci

PREMESSO CHE

il Comune di Castel del Piano, con deliberazione n. _____ del Consiglio Comunale, il Comune di Arcidosso, con deliberazione n. _____ del Consiglio Comunale e il Comune di Murlo, con deliberazione n. _____ del Consiglio Comunale, esecutive ai sensi di legge, hanno disposto lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segretario comunale, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamato, al riguardo, quanto disposto dagli articoli 30 e 97 del D.Lgs. 267/2000,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

I Comuni di Castel del Piano, Arcidosso e Murlo stipulano la presente convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segretario comunale, a beneficio delle tre amministrazioni in termini di ottimizzazione delle risorse disponibili e di efficienza amministrativa delle rispettive strutture organizzative.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Castel del Piano, in quanto ente di maggiore popolazione, assume il ruolo di capo convenzione.

Al Sindaco dell'Ente capo convenzione compete:

- la nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, sentiti i Sindaci dei Comuni di Arcidosso e Murlo;
- La concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario, sentiti i Sindaci dei Comuni di Arcidosso e Murlo.

ART. 3 – MODALITÀ OPERATIVE

Con la presente convenzione gli Enti prevedono che un unico Segretario generale preli la sua opera ed assuma la relativa responsabilità in tutte e tre le sedi di segreteria.

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alla ripartizione del trattamento economico tra gli enti.

- Comune di Castel del Piano: 40%

- Comune di Arcidosso: 40%

- Comune di Murlo: 20%

I Sindaci e il Segretario, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Per la sostituzione in caso di assenza e/o impedimento del Segretario Titolare, ovvero nel caso di gestione di funzioni vicarie dello stesso Segretario, provvederanno i vice segretari incaricati in ciascun comune o, in mancanza, provvederà il Vice – Segretario del Comune Capo convenzione che svolgerà le medesime sue funzioni anche per gli altri Enti convenzionati che non abbiano provveduto ad individuarne uno proprio con oneri finanziari corrispondenti posti a carico del/dei comuni fruitori.

ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Spetta al segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista dalla vigente disciplina contrattuale collettiva per le sedi convenzionate, attualmente determinata nella misura del 25% della retribuzione complessiva in godimento.

Gli istituti economici variabili o accessori riconosciuti dal contratto collettivo al segretario generale saranno attribuiti con atto del comune capo convenzione previa intesa tra i Sindaci.

Saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico aggiuntivo le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni anche aggiuntive conferite nell'interesse del singolo comune o spettanti a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Le giornate di formazione e le relative eventuali spese di missione saranno ripartite proporzionalmente tra i tre Comuni.

Al segretario generale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.

ART. 5 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione è da intendersi valida **a partire dalla data di assunzione in servizio del segretario nella segreteria convenzionata** per la durata di anni tre.

Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- 1. scioglimento consensuale** mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni;
- 2. recesso unilaterale** di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 60 giorni.
- 3. recesso unilaterale** del Sindaco neo – eletto del Comune convenzionato. Il Sindaco neo-eletto può comunicare non prima di 60 gg dalla sua proclamazione e non oltre 120 gg. agli enti associati

la propria volontà di recedere unilateralmente dalla convenzione al fine di esercitare autonomamente la facoltà di nomina del Segretario Comunale Titolare. A tal fine il Sindaco neo – eletto comunica anche, nel rispetto dei termini di preavviso indicati al precedente n.2, la data di cessazione degli effetti della Convenzione all'altra Amministrazione.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI

Il Comune Capo Convenzione provvede alla gestione del trattamento economico del Segretario Comunale Titolare. In particolare provvede alla erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero delle spese a carico del Comune Convenzionato, con cadenza trimestrale.

La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale, così come determinata dal vigente contratto di categoria dei segretari, graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione:

- Comune di Castel del Piano: 40%
- Comune di Arcidosso: 40%
- Comune di Murlo 20%.

Sono fatte salve le erogazioni degli emolumenti relativi alle funzioni svolte nell'esclusivo interesse di ciascun singolo Ente, nei limiti contrattualmente attribuibili. In questo caso la liquidazione delle competenze, ivi compresi i diritti di segreteria nella misura spettante, spetta a ciascun singolo Ente con obbligo di comunicazione ai fini della gestione complessiva del trattamento giuridico, economico, fiscale. Per quanto attiene la retribuzione di risultato provvederà il Comune Capo Convenzione sentiti i Sindaci dei Comuni convenzionati con rimborso proporzionale.

ART 7 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro e decentrati per i Segretari Comunali e Provinciali, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. Di massima durante il periodo di convenzione , il Segretario potrà effettuare scavalchi e/o reggenze a favore di altri Comuni previo consenso dei sindaci dei tre Comuni in convenzione.

La presente Convenzione verrà inviata al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Castel del Piano _____

Il Sindaco del Comune di Arcidosso _____

Il Sindaco del Comune di Murlo _____